



COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

Regolamento comunale per lo Sport

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 7 settembre 2007

INDICE

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Commissione comunale per lo sport

Art. 3 - Competenze della Commissione comunale per lo sport

Art. 4 - Albo comunale delle società sportive

Art. 5 - Competenze della Giunta

PARTE II – Impianti sportivi comunali

Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti

Art. 7 - Palestre scolastiche

Art. 8 - Accesso agli impianti

Art. 9 - Priorità di utilizzo di tutti gli impianti

Art. 10 - Tariffe

Art. 11 - Autorizzazione all'uso saltuario delle strutture sportive

Art. 12 - Domande per l'uso continuativo delle strutture sportive

Art. 13 - Piano di utilizzo degli impianti

PARTE III – Assegnazione di contributi alle società sportive e per manifestazioni

Art. 14 - Caratteristiche dei contributi

Art. 15 - Ripartizione dei contributi ordinari

Art. 16 - Requisiti delle società sportive

Art. 17 - Domande di contributo

Art. 18 - Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive

PARTE IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 - Criteri, procedure e modalità di attuazione

Art. 20 - Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 21 – Entrata in vigore

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità*

Il Comune di Villasor persegue la promozione dell'attività sportiva soprattutto dilettantistica e giovanile in particolare, l'uso corretto ed il libero accesso agli impianti sportivi e la valorizzazione dello sport praticato in forma associata.

Art. 2 *Commissione comunale per lo sport*

È istituita la Commissione comunale per lo sport.

La Commissione è presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, che provvede alla predisposizione dell'ordine del giorno e alla convocazione.

Fanno parte della Commissione:

- l'Assessore allo sport, o suo delegato. Qualora le funzioni di Assessore allo sport siano svolte (anche *ad interim*) dal Sindaco, questi, in caso di assenza o impedimento, provvede alla nomina di un proprio delegato, scelto fra gli assessori o consiglieri comunali;
- due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- tre rappresentanti degli operatori di settore, scelti dalla Giunta comunale su un elenco di persone designate dalle società sportive locali. Tali rappresentanti dovranno comunque essere espressione di società che pratichino sport differenti;
- un medico sportivo indicato dalla A.S.L. di appartenenza, o, nel caso di mancata designazione *entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Comune*, un medico scelto dalla Giunta fra quelli che esercitano la professione nel paese;
- un insegnante indicato dalla Direzione scolastica;

Partecipa alle riunioni della Commissione un dipendente del Comune con funzioni di supporto tecnico e segretario verbalizzante.

La Commissione si esprime con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque sino al suo effettivo rinnovo.

I componenti della Commissione che risultino assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti automaticamente. Si procede alla sostituzione degli stessi secondo le modalità di nomina sopraindicate.

Art. 3 *Competenze della Commissione*

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno, una delle quali con l'obiettivo di valutare il raggiungimento delle finalità, di cui al precedente art. 1, e di pianificare, prima di ogni stagione agonistica, il corretto utilizzo delle strutture sportive del paese.

La Commissione formula proposte ed esprime pareri preventivi in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per i quali il Comune beneficia di finanziamenti pubblici o destina risorse del proprio bilancio e su ogni altro argomento di interesse locale attinente alle materie sportive, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale.

La Commissione provvede inoltre alla formazione ed al tempestivo aggiornamento dell'Albo comunale delle società sportive, di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Albo comunale delle società sportive

E' istituito l'albo comunale delle società sportive ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17.

L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

Art. 5

Competenze della Giunta Comunale

La Giunta delibera in conformità agli indirizzi di programmazione dettati dal Consiglio ed approvati in sede di Bilancio di Previsione; adotta annualmente le tariffe per l'accesso agli impianti sportivi; concede eventuali contributi straordinari alle società sportive e alle scuole e promuove la partecipazione alla pratica sportiva, anche mediante la realizzazione e/o il finanziamento di singole iniziative.

PARTE II – Impianti sportivi comunali

Art. 6

Modalità di gestione degli impianti

Il Comune provvede alla gestione degli impianti e delle strutture sportive nei seguenti modi:

- tramite gestione diretta;
- tramite concessione a terzi;

Nel caso di gestione diretta delle strutture, il Comune potrà affidare tramite regolare procedura pubblica, i servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, secondo le disposizioni vigenti.

In caso di concessione a terzi della struttura e dell'intera gestione della stessa, si procederà alla scelta del concessionario su base concorsuale mediante procedura pubblica. Anche in tale caso la manutenzione straordinaria e le modifiche strutturali agli impianti rimarranno di competenza del Comune.

Art. 7 *Palestre scolastiche*

L'utilizzo delle palestre scolastiche è riservato alla scuola secondo le proprie necessità.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il Comune ha facoltà di disporre eventuali concessioni temporanee, sia occasionali sia a carattere continuativo - comunque non superiori a una stagione agonistica - alle società sportive, alle associazioni e ai privati che ne facciano richiesta.

In ogni caso, la concessione sarà formalizzata con apposita convenzione, previo parere favorevole dei competenti organi scolastici.

Art. 8 *Accesso agli impianti*

Il Comune di Villasor concede in uso ai privati, singoli o associati, gli impianti sportivi comunali di cui all'allegato elenco per l'esercizio di attività sportive, ricreative, sociali e culturali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

L'elenco degli impianti sportivi allegato al presente Regolamento è aggiornato a cura del Servizio Patrimonio.

L'accesso agli impianti è consentito agli utenti che ne abbiano fatto richiesta a norma dei successivi articoli 11 e 12.

Per le strutture affidate in concessione a terzi, l'accesso sarà regolato da apposito regolamento interno, che verrà recepito nella convenzione.

Il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione o autorizzazione all'uso degli impianti.

Art. 9 *Priorità di utilizzo di tutti gli impianti*

Ferma restando la destinazione pubblica di tutti gli impianti, la priorità nell'uso degli stessi è riservata alle scuole dell'obbligo, che, di regola, ne avranno la disponibilità gratuita durante l'intera mattinata delle giornate di lezione, quindi alle società sportive operanti nel Comune, ai suoi residenti ed infine anche ai non residenti.

Art. 10 *Tariffe*

L'uso degli impianti è subordinato alla corresponsione di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta.

Le tariffe potranno essere differenziate in base alla tipologia dell'impianto, alla tipologia dell'utenza (singoli o società sportive), alla continuità d'uso dell'impianto.

Nel caso di manifestazioni che godano del patrocinio del Comune di Villasor, la Giunta potrà applicare una riduzione della tariffa non superiore al 50%.

Art. 11

Autorizzazione all'uso saltuario delle strutture sportive

Il Responsabile del servizio disciplina, in conformità ai principi del presente Regolamento e alle eventuali direttive della Giunta comunale, le procedure e le modalità di richiesta e di autorizzazione all'uso temporaneo degli impianti sportivi nel caso di utilizzo saltuario degli stessi.

Art. 12

Domande per l'uso continuativo delle strutture sportive

Le società sportive, i gruppi e i privati cittadini, interessati all'uso continuativo delle strutture sportive, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo apposita richiesta in carta libera, in cui dovranno indicare:

- gli impianti che intendono utilizzare;
- il programma dettagliato dell'attività che intendono attuare, con il relativo calendario delle gare ufficiali a cui sono iscritte;
- in occasione di tornei, il relativo programma delle gare;
- i nominativi dei responsabili di tali attività;
- i giorni e le fasce orarie in cui intendono usufruire degli impianti;
- eventuali materiali o attrezzature che intendano depositare nell'impianto.

Art. 13

Piano di utilizzo degli impianti.

Esaminate le domande di cui al precedente articolo, la Giunta formulerà il piano annuale di utilizzo degli impianti.

In caso di utilizzo degli impianti in modo continuativo da parte di più società, le stesse si impegneranno a rispettare l'accordo che verrà dalle stesse sottoscritto in apposita riunione collegiale con l'Amministrazione comunale, in modo da permettere a tutte le società un uso adeguato alle loro effettive necessità.

Qualora detto accordo non venga raggiunto, la priorità verrà definita sulla base dell'ordine di presentazione delle domande al protocollo.

I rapporti tra l'Amministrazione comunale e le società concessionarie verranno disciplinati in apposita convenzione allegata al provvedimento di concessione.

PARTE III – Assegnazione di contributi alle società sportive e per manifestazioni

Art. 14

Caratteristiche dei contributi

La concessione dei contributi può avere carattere **ordinario** per l'espletamento delle finalità per le quali la società sportiva è stata costituita e **straordinario**: in caso di interventi una tantum tesi a sanare situazioni particolari ed eccezionali.

Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50%.

Alla concessione dei contributi si provvederà mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 15

Ripartizione dei contributi ordinari

I contributi ordinari sono assegnati alle società sportive, iscritte all'Albo comunale di cui all'art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede in Villasor;
- Carattere dilettantistico;
- Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Il fondo eventualmente destinato dal Consiglio comunale in sede di programmazione quale contributo ordinario alle società sportive sarà così ripartito:

1. Quota fino al 10% dell'intero ammontare assegnata in parti uguali a tutte le società richiedenti in possesso dei requisiti;
2. Una quota del 20% sull'intero ammontare sarà ripartita in base al numero delle gare o degli eventi sportivi aperti al pubblico organizzati nel territorio dalle singole società, sulla base della partecipazione a gare o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle diverse Federazioni o Enti di promozione sportiva;
3. Quota per l'incentivazione della pratica sportiva giovanile, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, per ciascun minorenni tesserato ai fini agonistici in ogni società.
Tale quota viene assegnata unicamente alle società sportive che richiedano agli atleti minorenni una contribuzione non superiore all'importo massimo fissato annualmente dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione Sport. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche sulla documentazione relativa ai versamenti, da parte delle famiglie dei tesserati minorenni, delle quote richieste dalle società. L'assenza o la carenza di detta documentazione comporta la non assegnazione o la revoca della relativa frazione di contributo;
4. Quota destinata, nei limiti della disponibilità dei fondi, al rimborso delle spese sostenute per affiliazione e iscrizione ai campionati, nonché per il cartellinamento degli atleti partecipanti a campionati o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle diverse Federazioni o Enti di promozione sportiva. Ai fini del rimborso, verrà riconosciuta l'iscrizione ad una sola Federazione o Ente di promozione.

Qualora i fondi siano insufficienti, il Responsabile del servizio è autorizzato a diminuire, in percentuale uguale per ogni società, i fondi di cui al punto 4.

Eventuali somme residue verranno ripartite in misura uguale fra tutte le società sportive, salvo diversa programmazione del Consiglio Comunale.

Art. 16

Requisiti delle società sportive

Possono partecipare all'assegnazione dei contributi esclusivamente i soggetti qualificati di cui all'art. 26 della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, e le società o associazioni iscritte all'Albo comunale di cui al precedente articolo 4.

Art. 17

Domande di contributo

Le domande di contributo, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune e corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti richiesti, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo a seguito di pubblico bando.

Art. 18

Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive

I contributi di cui all'art. 26 della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 sono concessi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare e di carattere almeno provinciale che presentino un alto indice di promozionalità dell'attività sportiva e – in relazione al tipo di manifestazione - dell'impiantistica presenti nel territorio di Villasor.

Sono ammesse a contributo le spese relative:

- all'organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie, di custodia e tasse inerenti la manifestazione);
- allo svolgimento della manifestazione (fitto di impianti, noli di attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, S.I.A.E., premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti).

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi, ecc.);
- acquisto di beni durevoli;
- non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione.

PARTE IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

Criteria, procedure e modalità di attuazione

La Giunta approva con apposita deliberazione i criteri, le procedure e le modalità di attuazione del presente Regolamento, ove già non stabiliti negli articoli precedenti.

Art. 20

Abrogazioni e norme di rinvio

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti precedentemente adottati dal Consiglio Comunale in materia.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, a norma del vigente Statuto comunale, entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione consiliare, munita degli estremi di esecutività dei competenti organi regionali di controllo.